



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

Oggetto: parere sull'applicazione dell'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si fa riferimento alla nota n. [REDACTED], acquisita al protocollo di questo Dipartimento con il n. [REDACTED] di pari data, con cui si chiede:

- se sia possibile per codesto Ente utilizzare ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 una dipendente già in servizio presso un altro comune con rapporto di lavoro part-time di 30 ore settimanali e, in tal caso, se sia comunque necessario in tali casi svolgere una procedura selettiva per costituire il nuovo rapporto di lavoro;
- a quali altri istituti poter far riferimento per utilizzare la dipendente per un tempo superiore all'orario di lavoro già effettuato in virtù del rapporto di lavoro in essere con l'ente di appartenenza.

Per affrontare i quesiti posti, è necessario partire dal dettato del richiamato art. 92 del che, nel contemplare la possibilità per i dipendenti degli enti locali a tempo parziale di prestare attività lavorativa presso altri enti previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, dispone al primo periodo che *"Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia."*

Tale disciplina non può non riferirsi anche alle modalità di costituzione dei rapporti di lavoro in esame, sia per ciò che riguarda il rispetto dei principi generali di selettività per l'accesso al lavoro con le pubbliche amministrazioni e sia con riferimento alle particolari condizioni di attivazione del rapporto part-time previste dalle norme e dalla contrattazione.

Tra queste ultime va evidenziata, per i fini che interessano in questa sede, la previsione dell'art. 54, comma 1, del CCNL delle funzioni locali 21 maggio 2018, secondo cui *"La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno..."*, che non consente, pertanto, l'attivazione di rapporti di lavoro part-time con debito orario settimanale inferiore al 30 per cento dell'orario ordinario di 36 ore.

Per superare tale preclusione non pare poter farsi riferimento – come suggerito da codesto Ente nella richiesta di parere – alla previsione dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di durata media dell'orario di lavoro, considerando, quindi, la durata media di 48 ore per ogni periodo di sette giorni quale limite orario della prestazione lavorativa complessivamente resa dall'interessata in virtù di due rapporti di lavoro part-time.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

La disciplina della durata dell'orario di lavoro va letta, infatti, nel suo complesso, ossia facendo comunque riferimento all'orario ordinario di lavoro a tempo pieno che per il comparto funzioni locali è di 36 ore settimanali; ed è in relazione a tale riferimento che opera il limite della durata media dell'orario di lavoro previsto dal comma 2 dell'art. 4 che è funzionale ad assicurare il contemperamento tra le esigenze di flessibilità oraria delle esigenze produttive del datore di lavoro e quelle di tutela della salute del lavoratore. In tal senso, la citata previsione del decreto legislativo n. 66 del 2003 non individua, quindi, un "monte orario ordinario" massimo cui poter ricondurre i debiti orari settimanali di ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale, poiché le rispettive percentuali di tempo lavorato devono comunque concorrere al completamento dell'orario normale settimanale contrattualmente previsto.

Ciò posto, per sopperire alle esigenze di codesto Ente, si potrebbe valutare la possibilità di stipulare con il consenso della lavoratrice interessata, una convenzione con l'Ente di provenienza per l'utilizzo nel limite dell'orario part-time del rapporto di lavoro già in essere sulla base di quanto previsto dall'art. 23 del CCNL 16 novembre 2022. In tale ambito potranno essere definiti tempi e modalità della prestazione presso gli Enti contraenti - ivi inclusa la possibilità di svolgere lavoro supplementare e straordinario nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione nonché dei limiti di cui all'art. 4, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 66 del 2003 -, la ripartizione degli oneri finanziari e di tutti gli altri aspetti utili per regolare l'utilizzo del lavoratore interessato.

Tanto si rappresenta per quanto di competenza e in termini generali per le definitive determinazioni di codesto comune.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Alfonso Migliore



Firmato digitalmente da
MIGLIORE ALFONSO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI